





RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER LA MEDIAZIONE

(art. 20, D. Lgs. 28/2010)

Crediti d'imposta riconosciuti alle parti per le mediazioni



per <u>le indennità di mediazione</u> corrisposte all'Organismo, fino a un importo massimo di 600,00 euro in caso di accordo e di 300,00 euro in caso di mancato accordo	per il <u>compenso corrisposto al proprio avvocato</u> , fino a un importo massimo di 600,00 euro in caso accordo e di 300,00 euro in caso di mancato accordo per le mediazioni condizionate di procedibilità o demandate dal giudice	per quanto pagato come <u>contributo unificato</u> fino a un importo massimo di 518,00 euro in caso di estinzione del giudizio a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione
--	---	--

- I crediti per le indennità e per il compenso dell'avvocato sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.

La **domanda** di attribuzione dei crediti d'imposta va presentata, a pena di inammissibilità, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo <https://lsg.giustizia.it/> accedendo con SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE), almeno di livello 2.

La domanda dovrà essere fatta **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione e il Ministero della Giustizia, effettuate le verifiche necessarie, **entro il 30 aprile** dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di attribuzione del credito d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste.